



STATUTO SOCIETARIO
“N.B.H.A. ITALIA A.S.D.”

o==o==o

TITOLO I - Denominazione – sede – statuto-efficacia

Art. 1

È costituita l'associazione dilettantistica denominata **“N.B.H.A. ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica”** con sede legale in Samarate, Via della Libertà no.25

La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo “A.S.D.” potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico e sarà successivamente riportata con “N.B.H.A. ITALIA A.S.D.”

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a tutti gli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali.

Art. 2

L'Associazione si fregia di uno stemma autorizzato da IBHF (INTERNATIONAL BARREL HORSE ASSOCIATION ed è retta dal seguente statuto.

- a) L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.li e dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia,
- b) L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

- c) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- d) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

TITOLO II - Durata - Scopo – attività –

Art. 3 - durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 - scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva equestre favorendone l'insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all'elettività alle cariche associative. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D.lgs 36/2021

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuito anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 5 - attività

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline degli **Sport Equestri**, e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Nel perseguire dette finalità l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;



b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare gli sport equestri a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;

c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport equestri;

d) provvedere al mantenimento dei cavalli-atleti degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario;

e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;

f) organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport equestri;



g) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.

L'Associazione, nella pratica delle discipline equestri così come opera a favore dei cavalieri, si adopera per valorizzare, tutelare e regolamentare l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti del CONI e della Federazione o Enti di promozione sportiva riconosciuta in quanto parte attiva per la pratica degli sport equestri.

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico delle persone,
- b) Indire manifestazioni e gare;
- c) Costituire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni;
- d) Istituire corsi interni di formazione, didattica, addestramento, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 36/2021, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre;
- e) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;



- f) Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive e di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
- g) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e connesse ai fini istituzionali quali:
- acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre, così come previsto dal CONI e dalle Federazione e da Enti di promozione sportiva;
 - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
- 1) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, eventi per tema gli sport equestri;
 - 2) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
 - 3) gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 4) gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
 - 5) effettuare vendita di articoli sportivi;
 - 6) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.



h) L'Associazione opererà principalmente a livello regionale per lo sviluppo della monta americana con l'esercizio dell'attività di Barrel Racing e del Pole Bending.

i) Intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

A livello internazionale aderisce alla IBHF (INTERNATIONAL BARREL HORSE FEDERATION) costituita dalla N.B.H.A. – USA (NATIONAL BARREL HORSE ASSOCIATION) per perseguire la crescita della specialità a livello mondiale e la promozione della competizione internazionale, con conseguente crescita d'immagine dello sport.

Quanto sopra si concretizza con l'organizzazione di un Campionato Mondiale, ogni anno degli Stati Uniti, con la partecipazione dei cavalieri qualificati su base nazionale dalle varie N.B.H.A. nazionali.

L'associazione sarà organizzata a livello nazionale, su base di Distretti Regionali o più regioni accorpate in un unico Distretto oppure di Associazioni commissariate. I Distretti o le Associazioni commissariate saranno gestiti da Responsabili delegati al Consiglio Nazionale.

Il Responsabile del Distretto o Associazione commissariata avrà la responsabilità di garantire il rispetto delle regole della Federazione/Ente di appartenenza e di N.B.H.A. ITALIA A.S.D.

Il Consiglio Nazionale rilascerà opportuna delega, contro assunzione di responsabilità del Responsabile di Distretto o Associazione commissariata, relativamente allo svolgimento delle manifestazioni regionali, previa autorizzazione della stessa.

In tutti i casi sarà richiesto il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza amministrativa ed etica sportiva secondo i principi dello Statuto e delle Regole della Federazione/Ente di appartenenza e di N.B.H.A. ITALIA A.S.D.

L'Associazione si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Sport Equestri, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III - Affiliazione – funzionamento

Art. 6 – affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione alla Federazione o Associazione di competenza o Enti di promozione sportiva aderenti al CONI. Con l'affiliazione/aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione o Associazione di appartenenza o Enti di promozione sportiva e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.


Art. 7 - funzionamento


L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture possono essere garantiti anche dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per i quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei rimborsi spese regolarmente documentate. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

TITOLO IV – Soci e volontariato


Art. 8 – Soci - ammissioni – decadenza

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale,
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda apposita dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annota nel registro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola,



- 
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile,
 5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso,
 6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei,
 7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9 - Doveri e diritti dei Soci

1. Gli obblighi ed i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
 2. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
 3. Hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
 - b) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
 - c) Prende atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d) Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31,
 - e) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa,
 - f) Denunciare i fatti che ritiene censurabili.
 4. Hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno,
 - b) Rispettare le direttive della Federazione o Associazione di appartenenza o Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata,
- 

- c) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, ovvero dall'Assemblea Annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

Il socio che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) Per dimissioni;
 - b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento e l'eventuale azione legale per il recupero della quota non versata;
 - c) Per radiazione deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.
5. La cancellazione per dimissione si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione purché sia stata presentata almeno tre mesi prima dalla fine dell'anno sociale, ovvero entro il 30.09
6. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
7. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
8. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato e comunicate a N.B.H.A. ITALIA A.S.D. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza ed invalidità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 11 – *Volontario e attività di volontariato*

- 1- Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sporto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà,
- 2- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva,
- 3- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, sempre nel rispetto delle normative fiscali vigenti e previa presentazione di giustificativi fiscali. Sono comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

TITOLO V - *Patrimonio*

ART. 12 - *Patrimonio*

- a) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione, dai

trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi, dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo, dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva, da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà della Associazione;

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative,
 - b) Contributi pubblici e privati,
 - c) Donazioni e lasciti testamentari,
 - d) Rendite patrimoniali,
 - e) Entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate di attività di sponsorizzazione/pubblicitarie,
 - f) Rimborsi da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici privati;
 - f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
 - h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
 - i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente

Alle Entità
11/01/16

Mag. 11/01/16
Ufficio Tecnico

I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo, autorizzando il Presidente a compiere tutte le operazioni necessarie alla gestione.

ART. 13 – BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili. Detti beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essi intestati.
2. I beni immobili e mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione devono essere elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

TITOLO VI – Organi, funzionamento

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci;

1. il Consiglio Direttivo;
2. il Presidente dell'associazione;
3. il Vice Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;
6. il collegio dei Revisori o Revisore Unico, se eletto;
7. il collegio dei Probiviri, se eletto.

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti in via ordinaria:

- a) Approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- b) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino

nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- c) Determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che non potrà essere inferiore a 3 e superiore a 11;
- d) Nominare per elezione, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- e) Determinare la quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- g) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- h) l'approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;

All'Assemblea spettano i seguenti compiti in via straordinaria:

- a) Per deliberare le modifiche statutarie;
- b) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione;

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente o colui che ne fa le veci dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.




Art. 17 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sms o ogni altra forma telematica di cui si possa avere traccia.
3. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale, ed ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più 1 (uno) degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione, da fissarsi almeno tre ore dalla prima convocazione e sarà valida con qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Le delibere, salvo quelle aventi oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
7. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
9. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Audio/video delle Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze,
3. È in ogni caso necessario che:
 - Comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,
 - Vi sia la possibilità per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
 - Venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione,
 - Venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza,
 - Sua garantita la possibilità di partecipare alle votazioni,
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti,
 - Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire,



In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure si debba trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente, dai Consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro** anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte, anche non consecutive, effettuate durante l'anno sociale, benché giustificate, comporterà la decadenza del Consigliere ed il Consiglio sarà integrato con il primo dei non eletti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche nell'ambito della stessa attività sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più 1 (uno) dei suoi componenti, è ammessa la partecipazione in via telematica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione e deve essere inoltrato alla Segreteria di N.B.H.A. ITALIA A.S.D.

Art. 20 - Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea,
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria per deliberare qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) Proporre all'assemblea ordinaria la quota sociale annuale;
- e) Attuare le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) Adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) Attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) Adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j) Deliberare in materia di contratti con fornitori di beni e di servizi e con ogni ente pubblico o privato;



k) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione amministrativa dell'Associazione,

Art. 21 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica **quattro** anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti quei rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

La carica di Presidente può essere assunta dalla stessa persona per un massimo di tre mandati consecutivi. Per potersi candidare serve un'anzianità come socio N.B.H.A. di almeno tre anni e aver compiuto almeno 22 anni.

Art. 22 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica **quattro** anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente deve procedere, entro 30 giorni, a fissare la convocazione della Assemblea Elettiva inviando comunicazione ai soci con indicazione dell'o.d.g. per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Per potersi candidare serve un'anzianità di almeno due anni e aver raggiunto la maggiore età.

Art. 23 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio e dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza. Si precisa che deve avere almeno un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Art. 24 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato tra gli eletti i Consiglieri eletti. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato Egli è responsabile, congiuntamente al Presidente, di tutti gli atti economici effettuati dall' Associazione e ne firma la documentazione. Si precisa che deve avere almeno un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Art. 25 – consigliere

Il Consigliere è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno un anno e aver raggiunto la maggiore età.

Art. 26 - attribuzione cariche e obblighi di comunicazione

La carica di Segretario, su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere attribuita ad un componente il Consiglio o ad un Associato, la carica di Tesoriere può, con delibera del Consiglio Direttivo, attribuita al Presidente, al Vice Presidente o al Tesoriere.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione/Associazione di appartenenza, unitamente a copia del verbale.

Art. 27 – decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:


1. Per dimissioni,
2. Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 22 comma. 2 ovvero il Vice Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla revoca.

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carico



fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo, salvo le dimissioni del 50% più uno dei dirigenti, in quel caso si dovrà procedere a nuove elezioni .

Art. 28 - Collegio dei revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori, che dura in carica **3** anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, i cui membri sono rieleggibili. I Revisori effettivi, in occasione della loro prima riunione, eleggono tra loro il Presidente, per il quale è consigliabile l'iscrizione al Registro dei Revisori presso il Ministero di Giustizia. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente. In alternativa (salvo nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il corrispettivo del Revisore o dei componenti il Collegio deve essere determinato dall'Assemblea dei soci, all'atto della loro nomina.

Art. 29 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica 4 anni; i cui membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Nella prima riunione utile i Probiviri effettivi eleggeranno il Presidente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato in presenza di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – rappresentanza degli atleti e dei tecnici

Il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici vengono eletti ai sensi dell'art. 31. I rappresentanti eletti partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 31 – modalità elettive

Le votazioni si svolgeranno per liste, le candidature alle cariche direttive dovranno essere inviate entro i termini e nei modi indicati nella convocazione, saranno da specificare tutti i nominativi affiancandoli alle cariche elettive: Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Revisore e Proboviro.

In ogni distretto N.B.H.A o in Macro Aree sarà costituito un seggio elettorale in cui dovrà avvenire la votazione contestualmente su tutto il territorio nazionale.

Ogni seggio sarà presieduto da un Presidente individuato nel Capo Distretto o suo sostituto, un Vice Presidente, individuato nel Vice Capo Distretto o suo sostituto, un segretario nominato dal Capo Distretto, uno o più scrutatori (massimo 3) individuati tra i soci del Distretto e proposti dai diversi candidati alla presidenza, e da un Giudice N.B.H.A. individuato dal Presidente del Seggio.

I risultati dovranno essere comunicati esclusivamente alla Segreteria Nazionale dal Presidente del Seggio.

Sarà compito della Segreteria Nazionale stilare i risultati aggregati delle votazioni nei singoli Distretti e comunicarli con i consueti mezzi di informazione.

Tale modalità elettiva sarà applicata anche per l'elezione dei Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici di cui all'art. 30.

TITOLO VII -Rendicontazione, libri sociali, anno sociale

Art. 31 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato o professionista esterno.

Art. 32 - libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione,
 - b) Il libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono,
 - d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione,
 - e) Ogni altro registro che si rendesse necessario nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
- 2) Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente,

Art. 33 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VIII - Controversie

Art. 34 - controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute, prima al Collegio dei Probiviri. Qualora il socio ritiene di dover ricorrere alla sentenza del Collegio dei Probiviri può, entro 30 giorni, rivolgersi all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione/Associazione di appartenenza o Ente di promozione Sportiva, dandone comunicazione in copia al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione/Associazione di appartenenza o Ente di promozione sportiva. Questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di

Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di cuneo.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dal CONI o dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e non impugnabile.

TITOLO IX - Modificazioni dello Statuto

Art. 34 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

Lo statuto dovrà essere modificato, in Assemblea Straordinaria, ogni qual volta la Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza comunicherà adeguamenti statutari federativi.

TITOLO X - Scioglimento

Art. 35 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto deliberativo.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per dare attuazione alla delibera di scioglimento.

Esperita la liquidazione dei beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire le finalità di

utilità generali in base dell'Art. 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021, ad altre Federazioni o associazioni o enti di promozione sportiva senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI - Norme di rinvio

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché le norme di legge fiscale vigente.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Letto ed approvato nell'Assemblea dei soci del 03/12/2023

Il Presidente

Baudino Davide



Il Segretario

Gernetti bruna



